



COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA
PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI

REGOLAMENTO

DELL' AVVOCATURA CIVICA

Approvato con Deliberazione Giunta Comunale n. 154 del 25.09.2017

CAPO I - OGGETTO E ORGANIZZAZIONE DELL'AVVOCATURA CIVICA

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento definisce funzioni e compiti dell'avvocatura comunale denominata "AVVOCATURA CIVICA", gli indirizzi per la gestione del servizio ad essa connesso e definisce i principi che ne ispirano l'azione.
2. Ai sensi dell'art. 23 della legge 247/2012, l'Avvocatura Civica è organizzata in modo autonomo ed indipendente dagli organi istituzionali e burocratici dell'Ente, ed è altresì garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica degli avvocati comunali.
3. Gli avvocati comunali esercitano le proprie funzioni con autonomia senza vincoli di subordinazione nell'esercizio della professione ed agli stessi possono essere affidate solo attività di gestione amministrativa proprie dei centri di responsabilità dell'Avvocatura Civica.
4. L'Amministrazione comunale promuove l'applicazione degli istituti contrattuali connessi alla specificità dell'attività svolta, caratterizzata dalla particolare professionalità, competenza e responsabilità, al fine di riconoscere un inquadramento normativo ed economico adeguati alla specificità del ruolo professionale ex art. 23 L. 247/2012.
5. La corresponsione del compenso professionale dovuto a favore degli Avvocati non esclude l'eventuale contestuale affidamento agli stessi della posizione organizzativa di cui all'art. 10 del C.C.N.L. 22.01.2004 e delle posizioni di particolare responsabilità di cui all'art. 17, comma 2, lett. f), sostituito dall'art. 7, comma 1, del CCNL del 09/05/2006.
6. Le mansioni svolte dagli avvocati comunali richiedono l'ordinaria presenza in servizio, nonché la partecipazione alle udienze giudiziarie ed alla ulteriore attività forense.

Articolo 2

Organizzazione

- L'Avvocatura Civica, è collocata nell'organigramma dell'Ente in posizione che ne garantisca l'autonomia funzionale, ed è dotata di avvocati iscritti nell'elenco speciale annesso all'Albo, e di personale amministrativo e/o ausiliario di supporto ed è fornita di strumentazioni tecniche, di materiale di studio e di quant'altro necessario per l'esercizio dell'attività professionale.
- Preposto all'Avvocatura Civica è l'Avvocato Civico.
- La dotazione del personale togato e di supporto è stabilita nella dotazione organica approvata dal competente organo. L'Avvocatura Civica si avvale del supporto di personale amministrativo e/o ausiliario per lo svolgimento di tutte le attività istruttorie funzionali all'espletamento della funzione togata.
- Il servizio amministrativo e/o ausiliario dell'Avvocatura :
 1. riceve tutti gli atti notificati all'amministrazione, al suo legale rappresentante e agli avvocati costituiti;

2. si occupa della tenuta del protocollo e degli archivi cartacei ed informatici di tutti gli atti dell'ufficio;
3. cura la fascicolazione dei giudizi pendenti, anche avvalendosi delle apposite applicazioni informatiche;
4. si occupa della gestione di ogni giudizio da istituirsi sin dalla notifica dell'atto introduttivo;
5. riceve dalle strutture interessate le relazioni istruttorie e tutti i documenti relativi al contenzioso;
6. cura la corrispondenza informativa con gli uffici competenti;
7. cura gli adempimenti, non di esclusiva competenza degli avvocati, presso le cancellerie delle diverse magistrature.
8. svolge l'attività amministrativa e contabile necessaria alla regolare gestione dell'ufficio.

Articolo 3

Funzioni dell'Avvocatura

1. L'Avvocatura Civica svolge le seguenti funzioni:
 - contenziosa: con cui provvede alla tutela dei diritti e degli interessi del Comune e eventualmente degli Enti Locali convenzionati ex art. 2, comma 12, L. n. 244/2007, attraverso la rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza e la difesa del Comune e la cura degli affari legali dell'Ente, sia nelle cause attive, che passive sia in giudizio che nelle sedi pre-contenziose e stragiudiziali;
 - consultiva: con cui presta la propria consulenza senza limiti di materia, agli organi istituzionali e burocratici del Comune.
2. La funzione contenziosa è svolta in tutti gli ordini e gradi della magistratura ed i collegi arbitrali.
3. All'Avvocatura Civica sono affidati tutti i compiti e le relative responsabilità professionali disciplinati dalla legge n. 247 del 31/12/2012 recante "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense" con le conseguenti responsabilità professionali .
4. In particolare, ai sensi e per gli effetti dello Statuto comunale, il Sindaco conferisce all'Avvocatura Civica, previa autorizzazione della Giunta, procura alla lite per l'assunzione del patrocinio legale del Comune, affinché lo rappresenti e difenda in tutte le cause, promosse o da promuovere, sia come attore che come convenuto, ricorrente, resistente od in qualsiasi altra veste processuale ed in tutti i gradi di giudizio, in ogni fase del procedimento, conciliativa, cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione, anche di appello, dinanzi alle diverse magistrature anche superiori ed ai collegi arbitrali. Tali compiti vengono svolti dagli avvocati comunali con l'autonomia caratterizzante la professione forense
5. L'Avvocatura Civica, ai sensi dell'articolo 84 del codice di procedura civile, può compiere e ricevere, nell'interesse del Comune, tutti gli atti del processo. In particolare, può impostare la lite, modificare la condotta processuale in relazione agli sviluppi della causa, compiere tutti gli atti processuali non espressamente riservati al Comune quale parte, consentire od opporsi alle prove di controparte, sollevare e rinunciare a singole eccezioni, disconoscere scritture private, aderire alle risultanze delle consulenze tecniche, accettare o derogare giurisdizione e

competenza, deferire e riferire giuramenti, chiamare un terzo in causa ed in garanzia, proporre domande riconvenzionali, promuovere azioni esecutive, conservative e cautelari, chiedere decreti ingiuntivi, proporre gravami e ricorsi, conciliare, rinunciare agli atti del giudizio, all'azione ed accettare analoghe rinunce, transigere, e fare tutto ciò che ritenga necessario per il buon esito del giudizio.

6. La funzione consultiva si sostanzia nell'assistenza giuridico-amministrativa stragiudiziale e nella formulazione di pareri. Essa assicura la collaborazione con gli organi elettivi e gli uffici del Comune al fine della soluzione di questioni tecnico-giuridiche e interpretative delle norme legislative, statutarie e regolamentari idonea a indirizzare preventivamente lo svolgimento dell'azione amministrativa sul piano della legalità e correttezza in qualsiasi materia di competenza del Comune. La funzione consultiva è per l'Avvocatura Civica attività dovuta nei modi e procedure definite dal presente regolamento.

Articolo 4

Assegnazione del patrocinio

All'Avvocato Civico viene conferito il mandato anche disgiuntamente, secondo criteri di professionalità, esperienza e carichi di lavoro.

Articolo 5

Incarichi esterni

1. Di norma l'avvocatura civica si costituisce in giudizio con procura all'Avvocato Civico.
2. Qualora l'Avvocato Civico lo ritenga propone alla Giunta in sede di decisione in ordine alla costituzione in giudizio di attribuire mandato ad uno o più legali esterni e se opportuno anche unitamente agli interni con delega congiunta o disgiunta in ragione della particolare complessità della controversia e/o in ragione di situazioni contingenti inconsuete o straordinarie .
3. Qualora la Giunta lo ritenga, a causa di situazioni particolari o straordinarie o di incompatibilità, con decisione debitamente motivata, può disporre l'attribuzione di mandato ad uno o più legali esterni.

Articolo 6

Composizione dell'Avvocatura Civica

1. Possono svolgere l'attività di avvocato comunale esclusivamente i dipendenti appartenenti all'area dirigenziale o alla categoria D o C, abilitati ad esercitare la professione forense ed iscritti nell'Elenco Speciale dell'Ordine degli Avvocati (Art. 15, lett. b) L. 247/12), inquadrati in uno dei centri di responsabilità dell'Avvocatura.
2. Il trasferimento degli avvocati ad altro ufficio od altro incarico, con attivazione delle pratiche per la variazione del profilo, può avvenire nel caso di:

- cancellazione dall'Elenco Speciale, disposta dal competente Consiglio dell'Ordine, per sopravvenuta perdita dei requisiti previsti dalla Legge Professionale;
 - sanzioni disciplinari per fattispecie che rendono incompatibile il permanere del rapporto di "fiduciarità" con il legale rappresentante dell'Ente e/o che denotino gravi situazioni di "incompatibilità ambientale";
3. Nel caso di richiesta di mobilità volontaria interna il dipendente al momento della presentazione della domanda dovrà fare contestuale istanza di cambio di profilo .

Articolo 7

Dotazione strumentale dell'Avvocatura Civica

- 1 La dotazione strumentale è assicurata in base alla capacità e disponibilità finanziaria dell'Ente.
- 2 La dotazione strumentale deve, in ogni caso, rispondere a criteri di efficacia, modernità e competitività al fine di assicurare nel miglior modo possibile l'esercizio delle funzioni dell'Avvocatura.

Articolo 8

Modalità per le costituzioni in giudizio

1. La costituzione in giudizio del Comune, sia come attore, che come convenuto, è preceduta normalmente dalla deliberazione della Giunta Comunale adottata a seguito di parere dell'Avvocato Civico.
2. L'Avvocato Civico quando ritenga che sussistano le condizioni per non coltivare un contenzioso giudiziario formula, all'Amministrazione ed al Responsabile interessato, parere di non intraprendere azioni infondate o temerarie, ovvero di non resistere a giudizi di probabile soccombenza, nonché propone la verifica delle possibilità di soluzione bonaria e/o transattiva al fine di evitare l'aggravio di danni, oneri e spese a carico dell'Ente.

Articolo 9

Modalità per lo svolgimento della funzione consultiva

1. Nell'ambito della funzione consultiva, autorizzati a richiedere i pareri all'Avvocatura Civica, possibilmente limitati a problematiche di elevata complessità giuridica e tali da eccedere le ordinarie conoscenze amministrative, sono:
 - il Sindaco e gli Assessori;
 - Il Presidente del Consiglio comunale;
 - I Funzionari incaricati di Posizione Organizzativa.
2. Di norma, il parere dell'avvocatura va richiesto in forma scritta, mediante una completa esposizione dei fatti e una chiara e non equivoca indicazione del quesito che viene posto.
3. Il parere viene reso dall'Avvocatura, in forma scritta, entro il termine massimo di giorni 30 (trenta) dalla ricezione della richiesta, salvo termini più brevi per

ragioni d'urgenza, sempreché, in ragione della complessità della materia o dell'argomento su cui verte il parere, non sia necessario un termine maggiore.

4. Nei casi in cui l'urgenza non consenta indugi, il quesito può essere posto per le vie brevi e la risposta, se possibile, può essere data in egual modo, a titolo di consultazione immediata, salvo il caso che il richiedente necessiti della forma scritta, che potrà essere adottata anche successivamente

Articolo 10

Ulteriore attività

1. Oltre all'attività giudiziale e di consulenza a mezzo pareri, l'Avvocatura svolge ogni altra attività di carattere stragiudiziale, prevista dalla vigente tariffa professionale.
2. L'Avvocatura provvede altresì a:
 - esprimere il proprio parere in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione di giudizi;
 - prestare consulenza al dirigente interessato nella redazione di transazioni giudiziali e stragiudiziali;
 - suggerire l'adozione di provvedimenti o collaborare nella stesura del testo di risposta a reclami, esposti, diffide o altri fatti che possono determinare l'insorgere di una lite;
 - partecipare a gruppi di studio o commissioni nominati dal Sindaco o dal Direttore Operativo per fornire supporto legale in qualsiasi materia.
3. L'Avvocatura Civica, oltre l'ulteriore attività di cui sopra, è comunque a disposizione dei soggetti autorizzati a richiedere i pareri, per chiarimenti, interpretazioni e consigli, inerenti l'attività istituzionale, da rendere oralmente ed in via breve, compatibilmente con i carichi di lavoro degli avvocati comunali.

Articolo 11

Dovere di collaborazione

1. I dirigenti delle strutture competenti sono tenuti a fornire prontamente all'Avvocatura Civica le relazioni, i chiarimenti, le notizie, i documenti, i provvedimenti e quanto necessario o utile per la migliore istruttoria del contenzioso e per la tempestiva costituzione in giudizio, assicurando costante informazione riguardo all'evoluzione e agli sviluppi della pratica interessata.
2. In caso di notifica di atti introduttivi di contenzioso da parte di terzi (citazioni, ricorsi, ecc.), il Responsabile del Settore competente deve redigere ed inoltrare all'Avvocato Civico, in un congruo termine che garantisca la difesa efficace in giudizio, relazione motivata, con puntuali riferimenti ed argomentazioni in fatto ed in diritto in merito alle censure e/o circostanze riportate nell'atto avversario. Le violazioni al dovere di pronta e leale collaborazione nei confronti dell'Avvocatura Civica, verranno prontamente segnalate dall'Avvocato Civico al Segretario Generale, al quale compete effettuare gli opportuni accertamenti e al fine delle valutazioni in merito.

Articolo 12

Pratica forense

1. Presso l'Avvocatura comunale può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato. Non possono essere ammessi più di due praticanti contemporaneamente.
2. La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione e non può durare oltre il tempo richiesto dall'ordinamento forense per l'ammissione agli esami di Stato.

Capo II – Disciplina dei compensi professionali

Articolo 13

Compensi

1. Agli avvocati appartenenti all'Avvocatura Civica, vengono corrisposti, come di seguito disciplinato, i compensi professionali, in conformità all'art. 9 D.L. n. 90/2014, convertito nella L. n. 114/2014 e all'art. 37 del C.C.N.L. Comparto Enti Locali per l'area dirigenza, sottoscritto il 23.12.1999 e all'art. 27 del C.C.N.L. – Comparto Enti Locali sottoscritto il 14.9.2000, secondo cui gli enti provvisti di Avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente.
2. I compensi vanno corrisposti nei seguenti casi:
 - a) sentenze favorevoli all'Ente, anche non definitive, con liquidazione giudiziale delle competenze di giudizio a carico della controparte soccombente;
 - b) sentenze favorevoli all'Ente, anche non definitive, con compensazione delle spese;
3. Per "*sentenza favorevole all'Ente*" si intendono tutti quei provvedimenti giudiziali (sentenze, decisioni, decreti, ordinanze, lodi, ecc. ecc) con pronunciamento in merito o in rito di irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità, perenzione, rigetto.
4. Ai fini del presente articolo le ordinanze del giudice, che definiscono giudizi cautelari o fasi cautelari del giudizio in senso favorevole all'ente, sono equiparate alle sentenze favorevoli e costituiscono titolo al compenso professionale liquidato dal giudice, ovvero calcolato al minimo della tariffa forense in caso di compensazione, quando sia divenuta inoppugnabile la decisione cautelare.
5. I compensi professionali di cui al comma precedente, a carico della controparte soccombente una volta pagati confluiscono in un apposito fondo art.17, e sono corrisposti in favore degli Avvocati comunali secondo i criteri previsti all'art. 18. La quota di rimborso spese forfettarie del 15%, prevista dalla tariffa forense a carico della parte soccombente, viene corrisposta all'Ente ed è destinata all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza del servizio nonché alla formazione obbligatoria prevista a carico degli avvocati e comunque per spese riferibili all'Avvocatura Civica.

7. I compensi professionali, nei casi di compensazione totale o parziale degli stessi, compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole, sono corrisposti, ai minimi della vigente tariffa professionale, secondo i criteri previsti dall'art. 18. Questi sono a carico del Comune, fino al limite dello stanziamento di bilancio previsto dall'art.16.
8. Gli oneri contributivi ed assicurativi (cosiddetti oneri riflessi) e gli oneri fiscali relativi all'IRAP sui compensi sono calcolati e trattenuti secondo le normative vigenti in materia.
9. Nessun compenso sarà corrisposto per le prestazioni professionali svolte in ambito stragiudiziale *ante causam*.
10. Nelle ipotesi in cui la difesa sia svolta associando al collegio di difesa un avvocato esterno, confluisce nel fondo di cui all'art. 17 l'eventuale differenza disponibile tra il corrispettivo liquidato al legale esterno e le somme assegnate dal giudice a carico della parte soccombente .
11. Non viene considerato incarico congiunto la domiciliazione presso un avvocato esterno, e la eventuale procura ad essa connessa per le attività processuali meramente funzionali al rito (es: deposito atti, sostituzione in udienza, ecc.)
12. Agli Avvocati collocati a riposo, dimissionari o cessati dal servizio a qualunque titolo, spettano i compensi solo per le attività espletate fino alla data di cessazione valutate a norma dell'art 18.

Articolo 14

Corresponsione dei compensi e dei rimborsi spese

1. Per la quantificazione delle competenze che sono poste a carico dell'Ente si fa riferimento alle tariffe professionali vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed alle eventuali successive variazioni adottate con futuri provvedimenti.
2. L'impegno di spesa, la liquidazione ed il pagamento a favore degli avvocati comunali ha luogo con determinazioni gestionale con le modalità indicate all' art. 18. A tale scopo gli avvocati patrocinatori dovranno predisporre, per ogni singola vertenza conclusa, la relativa notula analitica redatta in conformità ai criteri stabiliti dal presente regolamento con allegata copia del provvedimento favorevole.
3. Sono a carico dell'Ente le somme necessarie per l'espletamento del mandato professionale (spese di trasferta, diritti di notifica, C.U., bolli, ecc.), nessuna esclusa. Per motivi di urgenza e/o contingibili, il legale può anticipare le predette somme e l'Ente le rimborserà senza ritardo, previa esibizione di idonea documentazione.
4. La spesa annuale richiesta dal C.O.A. per l'iscrizione degli avvocati comunali nell'elenco Speciale annesso all'Albo professionale è a carico dell'Ente, trattandosi di attività professionale esercitabile nell'esclusivo interesse dell'Ente con esclusione di qualsiasi incarico professionale a favore di privati.

Articolo 15

Correlazione con la retribuzione di risultato

Qualora l'avvocato sia titolare di posizione organizzativa la correlazione tra i compensi professionali annui percepiti di cui al presente regolamento e la retribuzione di risultato di cui ai rispettivi CCNL per il comparto delle Regioni e delle Autonomie locali, è definita dal Regolamento per la disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della performance e dalla conseguente applicazione del Nucleo di Valutazione;

Articolo 16

Fondo di compensazione

Nei casi in cui il presente regolamento pone a carico dell'Ente somme relative a competenze professionali spettanti agli avvocati interni, le stesse dovranno essere liquidate nei limiti del fondo finanziato annualmente con risorse di bilancio, che ai sensi dell'art. 9, comma 6, D.L. n. 90/2014, come convertito dalla L. n. 114/2014 non può superare lo stanziamento previsto annualmente in bilancio, e sono attribuiti secondo quanto indicato all'art. 18.

Articolo 17

Fondo sentenze favorevoli

I compensi professionali di cui al 3° e 7° comma dell'art. 13, a carico della controparte soccombente una volta pagati confluiscono in un apposito fondo, e sono attribuiti agli avvocati secondo quanto indicato all'art. 18

Articolo 18

Criteri di ripartizione e verifica del rendimento

1. L'avvocato comunale percepisce i compensi professionali, eventualmente abbattuti di una percentuale risultante dalla valutazione personale di rendimento di cui al successivo comma.
2. L'avvocato Comunale annualmente redige la relazione di verifica del rendimento personale, contenente l'indicazione di eventuali percentuali di riduzione dei compensi spettanti in esito ad una valutazione non pienamente positiva, tenendo conto:
 - 1) della cura dell'attività di formazione obbligatoria permanente con la partecipazione agli eventi organizzati o riconosciuti dal Consiglio dell'Ordine e la maturazione di crediti formativi almeno nella misura minima annuale prevista dall'ordinamento professionale;
 - 2) del puntuale rispetto dei termini processuali dai quali possano conseguire decadenze o preclusioni o, comunque, effetti pregiudizievoli dell'attività istituzionale;
 - 3) del puntuale svolgimento dell'attività consultiva, anche con riguardo alle esigenze manifestate dall'Amministrazione richiedente;
 - 4) del rispetto delle direttive dell'Amministrazione in materia di trattazione degli affari e di partecipazione alle attività istituzionali.
3. La verifica di rendimento dell'Avvocato civico, al fine della liquidazione dei compensi professionali, viene espletata in base ad una relazione esplicativa

dell'Avvocato Civico stesso, certificata da parte del Nucleo di valutazione il quale propone l'eventuale percentuale di riduzione dei compensi in caso di esito non pienamente favorevole della verifica.

4. Le somme non corrisposte agli avvocati a seguito della verifica di rendimento sono acquisite al bilancio comunale in economia.

Articolo 19

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. La presente disciplina si applica a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento e per tutte le cause non ancora concluse.
2. In via transitoria, il presente regolamento si applica anche a:
 - compensi relativi a cause concluse con provvedimento definitivo, già emanato alla predetta data e per i quali possono ancora essere attivate e/o sono in corso le procedure di recupero;
 - compensi professionali già recuperati e non ancora erogati.